



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2021-35 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/05/2021**

Oggetto: Piani Peep ed edilizia abitativa convenzionata/agevolata/sovvenzionata e/o residenziale pubblica in diritto di proprietà ed in diritto di superficie - Calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Criteri per il recesso anticipato dei vincoli contenuti nelle convenzioni o atti unilaterali d'obbligo - Recepimento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 pubblicato in G.U. il 10/11/2020 - I.E

L'anno 2021, questo giorno Trentuno (31) del mese di Maggio alle ore 15:20 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Vicario del Comune Dott. Marco Cassi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 27 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	ASSENTE
AGNETTI BRUNO	PRESENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	ASSENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE
COLLA LUNI	PRESENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	ASSENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MASSARI GIUSEPPE	PRESENTE
MASSARI ROBERTO	PRESENTE
MHAIDRA NABILA	PRESENTE
OCCHI EMILIANO	PRESENTE
PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
ROBERTI ROBERTA	PRESENTE
RONCHINI VALERIA	ASSENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SARTORI BARBARA	PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
SPADI LEONARDO	ASSENTE

Obounon 'Nthao Emma Jeanine, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bosi Marco, Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Massari Roberto, Pinto Oronzo, Roberti Roberta.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, a voti unanimi dei n. 27 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (CC-2021-35) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 27 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1316 del 10/05/2021

OGGETTO: Piani Peep ed edilizia abitativa convenzionata/agevolata/sovvenzionata e/o residenziale pubblica in diritto di proprietà ed in diritto di superficie - Calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Criteri per il recesso anticipato dei vincoli contenuti nelle convenzioni o atti unilaterali d'obbligo - Recepimento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 pubblicato in G.U. il 10/11/2020 - I.E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/40 del 07/02/2003 sono stati approvati i criteri per il calcolo dei corrispettivi e per la sostituzione delle convenzioni dei lotti PEEP ceduti in diritto di superficie;
- facendo seguito a quanto disposto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 7 del 11/02/2014 ha modificato i criteri di cui sopra disponendo che *"... il prezzo da corrispondere al Comune di Parma da parte degli assegnatari di alloggi PEEP per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, sia calcolato sulla base del 60% del valore venale dell'area con l'abbattimento del valore stesso pari al 35 (trentacinque) per cento, come consentito dalla vigente legge"*;
- con deliberazione di C.C. n. 46 del 17/06/2014 avente per oggetto *"Piani Peep ed edilizia abitativa Convenzionata/Agevolata/Sovvenzionata e/o residenziale pubblica in diritto di proprietà- applicazione delle misure di semplificazione della L.106/2011 - Criteri per il recesso anticipato dei vincoli contenuti nelle Convenzioni o Atti Unilaterali d'Obbligo.- I.E."* sono state approvate le procedure per la **rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni riguardanti gli immobili delle tipologie in oggetto**, su richiesta dei singoli proprietari interessati a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale di proprietà;

-

Considerato che per effetto dell'art. 25 undecies D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018 all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

comma 1:

a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;

b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:

« 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.»;

comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

comma 3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dato atto dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.151 del 28 settembre 2020 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata” pubblicato sulla G.U. il 10/11/2020 vigente dal 25/11/2020, il cui:

- art. 1 comma 1 prevede che “*Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'art. 31, commi 49-bis,49-ter,49-quater della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura*

pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni , o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la formula indicata al comma 2”;

- art. 1 comma 2 prevede che “*Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:*

$$CRV=Cc.48* QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC$$

CRV= Corrispettivo rimozione vincoli

Cc.48= Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448/1998

QM= Quota millesimale dell’unità immobiliare

ADC= Numero degli anni di durata della convenzione

ATC= Numero degli anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

- art. 1 comma 3 prevede che “*In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa fra 60 e 99 anni, il valore di CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:*

$$CRVs= CRV*0,5$$

CRVs =Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie.

- art. 1 comma 4 prevede che “*Il vincolo è rimosso anche ai fini dell’estinzione delle pretese di rimborso di cui all’articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti”;*

Preso atto:

- che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/40 del 07/02/2003, approvava una bozza di contratto che prevedeva che con la trasformazione del diritto di superficie decadessero tutti i vincoli PEEP di cui alla Legge 865/71 ritenendo che l’indennità di cui alla Legge 448/98 fosse onnicomprensiva;
- che, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 151 del 28 settembre 2020 (Regolamento recante rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata) ha chiarito che tale procedura e prassi non possa più essere applicata, individuando una formulazione specifica per il calcolo del corrispettivo della rimozione dei vincoli nella convenzione della cessione diritto di superficie;

Preso atto infine

- che la Legge 865/71 prevede che, per l’Amministrazione Comunale, i comparti PEEP debbano essere a costo zero e che, pertanto, i maggiori oneri di esproprio sono un credito che il Comune è tenuto a riscuotere;

Verificato che

- il corrispettivo risultante dall’applicazione dell’articolo 31 comma 48 della legge n. 448/1998 non prevede lo scomputo dei maggiori oneri di esproprio in quanto recita

testualmente *“Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”*;

Valutato necessario al fine di adeguarsi all’evoluzione della normativa in materia rivedere i parametri di calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunali n. 38/2003 *“Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP del Comune di Parma – Approvazione criteri per il calcolo dei corrispettivi e per la sostituzione delle convenzione “* e n. 7/2014 *“Revisione dei criteri di calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi realizzati in aree peep del Comune di Parma - Modifica alla delibera di C.C. n.38/40 del 7.2.2003 . I.E”*, secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera “A” affinché ne diventi parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

- sulla base degli elementi suesposti, che la rimozione dei vincoli derivanti da convenzioni Peep o riguardanti interventi di edilizia convenzionata, agevolata, sovvenzionata (D.P.R. 380/2011), avvenga previo pagamento di un corrispettivo (CRV oppure CRVs), calcolato partendo dai valori di trasformazione del diritto di superficie (Cc.48) conteggiati secondo il citato schema allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
- che in ogni caso, così come già previsto dalla delibera di C.C. n. 46/2014, *“l’importo per il recesso anticipato, determinato secondo i criteri precedentemente esposti (e solo per gli alloggi la cui convenzione è stata stipulata successivamente all’01.01.2000), non potrà essere inferiore alla differenza, (opportunamente rivalutata), tra il contributo di costruzione dovuto in caso di intervento realizzato ad edilizia libera e quello effettivamente a suo tempo corrisposto; in tale ipotesi il corrispettivo per il recesso anticipato non beneficerà di alcuna riduzione percentuale.”*

Dato atto che per le convenzioni che comunque mantengono senza alcun limite di scadenza vincoli relativi alla libera compravendita o locazione, in assenza di espressa previsione normativa e considerata l’impossibilità di stabilire il termine di scadenza finale, vengano mantenuti i vincoli previsti nella convenzione originaria;

Ritenuto infine opportuno precisare che, qualora il proprietario abbia usufruito di contributi e/o finanziamenti regionali/statali per l’acquisto dell’alloggio oggetto della richiesta di rimozione dei vincoli, il richiedente è tenuto a restituire alla Regione Emilia-Romagna o allo Stato l’importo che sarà dagli stessi quantificato sulla base della legislazione vigente;

Dato atto che i presupposti per la rimozione dei vincoli convenzionali possono così riassumersi:

- decorrenza di almeno dieci anni dalla data del primo trasferimento (dalla data dell'atto notarile di trasferimento della proprietà);
- la quantificazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli può essere richiesta da un singolo proprietario (non è necessaria alcuna maggioranza condominiale);
- il corrispettivo è determinato ai sensi del decreto n. 151 del 28/09/2020 e trasmesso al richiedente su apposita modulistica predisposta, entro 60 giorni;
- a seguito di tale comunicazione il richiedente, chiede la rimozione dei vincoli previsti dalla convenzione, accetta di corrispondere la cifra stabilita con la precedente comunicazione e sottoscrive la nuova convenzione entro 30 giorni.

Dato atto che il decreto n. 151/2020 prevede, all'articolo 2, anche la dilazione di pagamento, su istanza di parte;

Valutato che tale dilazione sarà concessa alle seguenti condizioni:

- Pagamento del 50% dell'importo dovuto e presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità come individuati al comma 1 del decreto in argomento per la rimanente parte da corrispondere, prima della firma della convenzione sostitutiva;
- Pagamento del rimanente 50% a 12 mesi dalla firma della convenzione sostitutiva, maggiorato degli interessi legali;

Considerato che per effetto della succitata regolamentazione, con successiva determinazione dirigenziale, ai carico dei Settori interessati, si procederà all'aggiornamento della procedura e della relativa modulistica;

Vista lo schema di convenzione tipo allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione affinché ne diventi parte integrante e sostanziale.

Vista l'esigenza manifestata dai privati proprietari di alloggi concessi in diritto di proprietà ed in diritto di superficie nei comparti Peep e di edilizia abitativa convenzionata, agevolata, sovvenzionata, in ordine al libero trasferimento degli immobili sottoposti a vincoli, sia per quanto concerne la compravendita che la locazione;

Preso atto che, la presente deliberazione, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto di individuare il responsabile del procedimento nella persona del geom. Gianfranco Dall'Asta responsabile della "S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri" per quanto riguarda la trasformazione del diritto di superficie e l'arch. Andrea Cantini della "S.O. Politiche Abitative" per quanto riguarda la rimozione dei vincoli PEEP;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito, altresì, il parere di regolarità tecnico-amministrativa, reso ai sensi dell'articolo 49, del dirigente ad interim del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, per quanto di competenza;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di avviare con sollecitudine le procedure volta alla trasformazione del diritto di superficie e la rimozione dei vincoli PEEP;

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di approvare, tenuti fermi i criteri disposti con deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2014, i parametri di calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà secondo l'allegato "A" del presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i parametri di calcolo del corrispettivo così come approvati al punto 1 che precede determinati in base ai parametri di calcolo di cui all'allegato "A" del presente atto deliberativo, si applicheranno alle nuove istanze pervenute dopo l'adozione del presente atto e alle istanze comunque pervenute dopo l'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 151 del 28/09/2020 in istruttoria o anche di cui sia già intervenuto il pagamento dei corrispettivi dovuti per la trasformazione con i vecchi parametri di calcolo
- 3) di dare atto che le procedure di rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni riguardanti gli immobili delle tipologie in oggetto vengono attivate a richiesta dei singoli proprietari degli alloggi interessati applicando i criteri di calcolo dei corrispettivi approvati al punto 1 del presente dispositivo corrispettivi che verranno integrati dal versamento dei maggiori oneri di esproprio sostenuti dal comune come chiarito in narrativa
- 4) di approvare lo schema di convenzione tipo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" affinché ne diventi parte integrante e sostanziale.
- 5) che con successiva determinazione dirigenziale, ai carico dei Settori interessati, si procederà all'aggiornamento della procedura e della relativa modulistica;
- 6) di incaricare il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio o un suo sostituto, per la stipula, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, delle

convenzioni–tipo, potendo apportare tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire, in tutti i suoi aspetti, il negozio stesso, curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale dell’immobile medesimo, nonché nell’individuazione dei nominativi dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole di rito;

- 7) di incaricare gli uffici competenti a fornire ai proprietari degli immobili interessati dalla procedura approvata dalla presente deliberazione tutte le informazioni utili al fine di creare le condizioni idonee per la rimozione dei vincoli;
- 8) che tutte le procedure previste per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà saranno espletate a cura del Settore Patrimonio con successivi e separati atti e che le somme che verranno ricavate dall’operazione in oggetto, saranno introitate negli appositi capitoli del Bilancio Comunale istituiti per la *Trasformazione dei diritti di superficie PEEP in diritti di proprietà*;
- 9) di dare atto che i proventi derivanti dal trasferimento del diritto di superficie in diritto di proprietà e dalla rimozione dei vincoli di cui sopra sono soggetti a vincoli di destinazione dovendo essere reimpiegati esclusivamente nel finanziamento di interventi di eguale natura, in applicazione del principio stabilito dall’art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in Legge 26 febbraio 1982, n. 51;
- 10) di dare, infine, atto che nel caso in cui l’importo per la rimozione dei vincoli *de qua*, determinato secondo i criteri di cui al presente atto, fosse corrisposto quale differenza (opportunamente rivalutata) tra il contributo di costruzione dovuto in caso di intervento realizzato ad edilizia libera e quello effettivamente a suo tempo pagato, sarà introitato sull’apposito capitolo del bilancio comunale istituito per gli oneri di costruzione e tale provento avrà il vincolo di destinazione riferito a questa tipologia di entrata, nel rispetto della normativa, via via, vigente;
- 11) di individuare il responsabile del procedimento nella persona del geom. Gianfranco Dall’Asta responsabile della “S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri” per quanto riguarda la trasformazione del diritto di superficie e l’arch. Andrea Cantini della “S.O. Politiche Abitative” per quanto riguarda la rimozione dei vincoli PEEP;
- 12) di dare atto che saranno assolti, se necessari per il caso di specie, gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n.267 del 18.8.2000; al fine di avviare con sollecitudine le procedure volta alla trasformazione del diritto di superficie e la rimozione dei vincoli PEEP;

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2021-PD-1316 del 10/05/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1316 del 10/05/2021 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Piani Peep ed edilizia abitativa convenzionata/agevolata/sovvenzionata e/o residenziale pubblica in diritto di proprietà ed in diritto di superficie - Calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Criteri per il recesso anticipato dei vincoli contenuti nelle convenzioni o atti unilaterali d'obbligo - Recepimento del decreto del Ministero delleconomia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 pubblicato in G.U. il 10/11/2020 - I.E

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2021-PD-1316 del 10/05/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1316 del 10/05/2021 del Settore SETTORE PATRIMONIO di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Piani Peep ed edilizia abitativa convenzionata/agevolata/sovvenzionata e/o residenziale pubblica in diritto di proprietà ed in diritto di superficie - Calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Criteri per il recesso anticipato dei vincoli contenuti nelle convenzioni o atti unilaterali d'obbligo - Recepimento del decreto del Ministero delleconomia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 pubblicato in G.U. il 10/11/2020 - I.E

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2021-35 DEL 31/05/2021

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE VICARIO
CASSI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

DELIBERAZIONE CC N. CC-2021-35 del 31/05/2021

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali della Struttura “Segreteria Generale”,

visti gli atti d’ufficio,

visto l’atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 109139 del 30/05/2019,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/06/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- E’ divenuta esecutiva in data 31/05/2021 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FUSCO